

Riunione Export CINA carni suine

15 ottobre 2019

Ministero Salute - Auditorium di Lungotevere Ripa, 1 - Roma

Di seguito i principali chiarimenti discussi durante la riunione in merito agli aspetti tecnici e procedurali necessari alla certificazione sanitaria per l'export verso la Cina di carni suine

1. Requisiti attestazioni:

- a. Le attestazioni vanno mantenute agli atti del macello per almeno 24 mesi
- b. Non sono accettabili attestazioni in fotocopia (foto... etc.)
- c. Sono accettate anche attestazioni sanitarie integrative inviate via PEC o e-mail@ (scansione del documento ed invio)
- d. Nell'attestazione può mancare la firma del detentore qualora sia inviata assieme al mod. 4 e sia inequivocabile la relazione fra la stessa ed il modello 4
- e. Deve essere presente una attestazione per ogni carico
- f. Per quanto riguarda la validità dell'attestazione questa è di 72h (3 giorni) a partire dal giorno successivo a quello di emissione

Il computo delle 72h (3 giorni) per valutare la validità dell'attestazione si realizza nel seguente modo:

es. l'attestazione è stata emessa in data 15 ottobre 2019: si contano 3 giorni da quella data, quindi 16-17-18. Il veterinario ufficiale del macello considererà valida l'attestazione fino al 18 ottobre compreso.



Ne deriva che il Vet. Uff. dell'area A ha tempo di emettere la sua attestazione sanitaria integrativa nei sette giorni di validità dell'attestazione rilasciata dal veterinario aziendale.

Le perplessità diffuse tra i Veterinari Liberi Professionisti in merito alle attestazioni sanitarie correlate alla PRSS potrebbero essere risolte inserendo la dicitura "Clinicamente manifesta" nell'attestazione al posto di "sintomi". L'Ufficio 2 DGISAN informerà la competente DGSAF

2. Arrivo animali-scarico e sistemazione nei box in stalla di sosta → art.7 Protocollo... (All.3 nota Min. Salute DGISAN 0057134-P-18/09/2019)

- a. Il principio cardine consiste nel fatto che non vi deve essere contatto fra gli animali
- b. I suini che non hanno requisiti export Cina devono essere quindi separati fisicamente da quelli con requisito export Cina

- c. Si possono utilizzare le stesse corsie di camminamento a patto che non vi sia contatto fra le due categorie di animali
- d. In caso di recinti, e non di box in muratura, ne dovrà essere lasciato libero uno tra suini di stato sanitario differente, per evitare il contatto;
- e. In merito alla necessità di assicurare la separazione del personale addetto alla movimentazione degli animali è sufficiente che sia garantita una gestione accorta, mediante procedura operativa

3. Lavorazione → art.7 Protocollo... (All.3 nota Min. Salute DGISAN 0057134-P-18/09/2019)

- a. Quando la lavorazione dei “sottoprodotti edibili”, avviene in locale separato e dedicato a tale attività la temperatura ambientale deve essere sotto i 12°C; il requisito della temperatura del locale non si applica al locale nel quale i sottoprodotti edibili (piedini, code) sono sottoposti a un lavaggio a caldo
- b. È possibile la lavorazione di “sottoprodotti edibili” destinati all’export Cina in locali dove avviene la lavorazione di prodotti edibili ai sensi della normativa UE, anche se non elegibili all’export Cina, purché venga mantenuto il principio di non commistione.
- c. Per ogni prodotto che si intende esportare è opportuno elaborare un diagramma di flusso che descriva le fasi principali del processo.

4. Apposizione marchi ufficiali di ispezione → art.8 Protocollo... (All.3 nota Min. Salute DGISAN 0057134-P-18/09/2019)

- a. Il marchio ufficiale di ispezione e di quarantena dell’Italia è l’“official stamp of competent authority” che è stato depositato all’atto della registrazione nel modulo “list of signatures...”
- b. Le modalità di apposizione del marchio ufficiale di ispezione e di quarantena proposte sono, per uniformità di comportamento, tre:
 - i. Apposizione del marchio sull’unità di vendita c.d. “Grande imballo” (per esempio, bancale)
 - ii. Apposizione del marchio a chiusura del carico del container, sull’ultimo bancale prima della chiusura del container
 - iii. Qualora non siano utilizzati bancali, il marchio può essere apposto su reggette posizionate prima della chiusura del container in modo da rendere impossibile l’introduzione o l’estrazione di cartoni

意大利输华肉类产品兽医卫生证书授权签字兽医官名单/ List of official veterinary inspectors authorized to issue veterinary health certificates for meat products export from Italy to China			
兽医官名字/ Name of inspector	兽医官签字笔迹/ Signature of inspector	兽医官官方印章/ Official stamp inspector	主管机构 官方印章/ Official stamp of competent authority
			



APPOSIZIONE SU ETICHETTA BANCALE



CONTAINER

APPOSIZIONE REGGETTE A CHIUSURA DEL

5. **Prenotifica** cfr. Nota Min. Salute 0052120-06/08/2019 DGISAN-MDS-P

- a. Il certificato sanitario deve essere notificato alle autorità cinesi prima dell'arrivo della merce in Cina;
- b. Tale notifica viene effettuata dal Ministero della salute;
- c. Il certificato deve essere quindi inviato all'indirizzo di posta elettronica g.maiella@sanita.it
- d. Le modalità di invio del certificato al Ministero sono organizzate nei modi e in relazione alle disponibilità e procedure in vigore nelle singole aziende sanitarie locali, tuttavia è necessario che venga rispettato il principio secondo cui l'informazione raggiunga almeno contestualmente sia il Ministero sia il livello Regionale.
- e. I suddetti passaggi essendo comunicazioni tra autorità competenti, non prevedono l'inclusione dell'OSA i quali tuttavia possono essere informati successivamente con separate comunicazioni da parte dell'ACL di riferimento.

6. **Certificato:**

- a. non deve essere modificata in alcun caso l'impaginazione
- b. in caso di bisogno di spazi maggiori (elevato N. di lotti, data di produzione etc.) sarà necessario emettere più certificati
- c. nel certificato export sarà opportuno barrare il campo relativo a n° di autorizzazione dell'etichetta.
- d. si ricorda che lo shipping-mark deve essere indicato dall'OSA ricordando che esso rappresenta un codice alfanumerico che serve per abbinare in modo inequivocabile la spedizione con il certificato.

7. **Campionamenti:**

- a. dovranno essere eseguiti solo su prodotti idonei all'export Cina (anche se non destinati all'esportazione), iniziando il piano di campionamento prima della prima spedizione, con almeno un esito agli atti;
- b. deve essere eseguito un piano di campionamento per ogni referenza esportata;
- c. i campionamenti devono essere eseguiti per tutte le ricerche, dopo la refrigerazione e prima del congelamento;
- d. per le enterobatteriacee si conferma la versione in inglese del Piano di Campionamento allegato al protocollo dove è previsto come limite di riferimento unicamente il dato espresso in log.
- e. le analisi devono essere svolte presso laboratori interni o esterni con analisi accreditate.